

REP. N.14730

CONTRATTO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI
PIAZZA PLEBISCITO SITA NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SANZA
(SA)

CUP G49I22000450006 – CIG 98694900CD.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventitrè, il giorno ventisette del mese di ottobre, in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art. 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta", della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto "Presa d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati" e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. 489482 del 13/10/2023, ai sensi dell'art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti:

1. la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Direttore Generale dell'Ufficio Speciale Grandi Opere, di seguito Ufficio Speciale, dott. Fabrizio Manduca, [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia, n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC 574 del 03/11/2022. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. PG/2023/0437502 del 14/09/2023, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 E 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

2. la Società VI.FRA. COSTRUZIONI S.R.L., di seguito denominata “Società”, con sede in Marano di Napoli (NA), via Viticaglia, n. 1, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli al n. 07908230639, nella persona del sig. Franco Carandente Tartaglia [REDACTED] identificato a mezzo C.I. n. [REDACTED] rilasciata dal Comune di [REDACTED] in qualità di legale rappresentante e amministratore unico, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 05/07/2023 (documento T521514397), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/05/2002, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli n. 07908230639, R.E.A. n. NA-677427.

Verificato che l'Ufficio Speciale ha richiesto l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., acquisita al protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia prot. n. prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0216825_20230705 del 05/07/2023.

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato con prot. INAIL_39850258 del 02/08/2023, con scadenza 30/11/2023, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CASSE EDILI.

Verificato che il Dirigente dell'UOD 60.06.04 ha attestato, con nota PG/2023/0435002 del 13/9/2023, che, per il presente contratto, non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- a) il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n.

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE, e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- b) con il Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato approvato il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF);
- c) il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- d) la Misura 2 del PNRR ha ad oggetto “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Componente 3 Cultura 4.0. (M1C3) – Investimento 2.1. “Attrattività dei borghi storici”;
- e) il Ministro della Cultura, con nota del 09.12.2021 (MIC_UDCM_GABINETTO|09/12/2021|0034822-P), ha trasmesso ai Presidenti delle Regioni le “Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell'intervento 2.1 Attrattività dei Borghi, M1C3 Turismo e Cultura del PNRR”, e, con Deliberazione n. 30 del 18/01/2022, ad oggetto “PNRR - Linee di indirizzo MiC - Borghi - Azione A. Determinazioni”, la Giunta regionale della Campania ha preso atto delle citate Linee di indirizzo, a cui ha conformato tutto il procedimento di individuazione di un Progetto pilota, costituente allegato alla medesima deliberazione, volto alla rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante;
- f) il decreto del Segretario Generale n. 10 del 20 gennaio 2022 recante “Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura” individua quale Struttura Attuatrice dell'investimento 2.1. Attrattività dei Borghi il Servizio VIII (Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica) del Segretariato Generale, attribuendone le relative funzioni;
- g) con decreto dirigenziale n. 45 del 31/01/2022, recante “Manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati”, la Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo ha adottato l'Avviso Pubblico rivolto ai Comuni della Campania, dando mandato allo Staff 50.12.91 di adottare gli atti consequenziali connessi

all'attuazione del provvedimento;

- h) con successiva deliberazione n. 99 del 1/03/2022, la Giunta regionale della Campania, preso atto delle risultanze della Commissione di valutazione delle proposte pervenute da parte dei Comuni proponenti, ha individuato, quale borgo pilota per il progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, la proposta progettuale, acquisita al prot. n. 9881 del 15/03/2022, presentata del Comune di Sanza (SA), denominata "Sanza: il Borgo dell'accoglienza", completa della strategia e degli obiettivi di intervento, delle informazioni identificative, delle informazioni anagrafiche inerenti al Soggetto proponente, del CUP, dei budget previsionali e relative tipologie di costi previsti, dei risultati attesi quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e dei relativi tempi di realizzazione, nonché del cronoprogramma di attuazione e spesa dei singoli progetti;
- i) con decreto del Segretario Generale n. 453 del 7/06/2022, il Ministero della Cultura, a seguito dell'istruttoria condotta dal Comitato tecnico appositamente costituito per la verifica di coerenza delle proposte progettuali presentate dalle Regioni, ha ammesso a finanziamento il progetto pilota presentato dalla Regione d'intesa con il Comune di Sanza;
- j) con il decreto del MIC n. 453/2022 è stato assegnato al Comune di Sanza l'importo di euro 20.000.000,00 per la realizzazione del Progetto pilota denominato titolato "SANZA: IL BORGO DELL'ACCOGLIENZA" – CUP G49I22000450006;
- k) con deliberazione n. 450 del 1/09/2022, la Giunta Regionale della Campania, a seguito della trasmissione della bozza del disciplinare d'obblighi tra Ministero, Comune beneficiario/soggetto Attuatore e Regione, giusta nota MIC_SG_SERV_VIII_22/07/2022_0024558_P, ha preso atto del sopra richiamato decreto del Segretario Generale n. 453/2022 e del disciplinare d'obblighi da sottoscrivere e ha dato mandato all'Ufficio Speciale, di concerto con la Direzione per le Politiche Culturali e Turismo ed in raccordo con le strutture competenti in materia di PNRR, di provvedere all'attuazione dell'investimento e di ogni conseguente adempimento amministrativo, alla sottoscrizione del disciplinare d'obblighi e altresì alla definizione della convenzione da stipulare inter partes con il Comune di Sanza, ai sensi dell'art. 9, co. 1, del DL 77/2021, per la realizzazione del progetto di cui trattasi;
- l) con nota Prot.PG/2022/0453664 del 16/09/2022 è stato sottoscritto il disciplinare d'obblighi tra il Ministero della Cultura, il Comune di Sanza e la Regione Campania;
- m) in data 28/10/2022 tra il Comune di Sanza e la Regione è stato sottoscritto, ex art. 15

della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. e art. 5, comma 6 e 7, del D. Lgs. 50/2016, l'Accordo di Collaborazione, il cui schema è stato approvato con decreto dirigenziale n. 787 del 19/10/2022 dell'Ufficio Speciale, in base al quale la Regione - Ufficio Speciale - ha assunto il ruolo di Soggetto Attuatore esterno per contribuire alla realizzazione del progetto "Sanza: borgo dell'accoglienza", all'articolazione e pianificazione delle azioni, dei tempi di esecuzione delle rispettive attività e dell'impiego delle rispettive risorse, secondo le M&T concordati con l'Unione Europea per la valutazione ed il monitoraggio dei progetti PNRR e di ogni conseguente adempimento amministrativo;

- n) con Decreto Dirigenziale n. 1022 del 30/12/2022 dell'Ufficio Speciale è stato approvato l'Avviso Pubblico rivolto a soggetti privati per la ricognizione e acquisizione del patrimonio immobiliare da utilizzare per la realizzazione dell'albergo diffuso nell'ambito del progetto, finalizzato a verificare la sussistenza, sul territorio del Comune di Sanza, di immobili aventi le caratteristiche rispondenti al progetto pilota, con scadenza termine di ricezione delle istanze di adesione fissato al 31/01/2023;
- o) nell'ambito del Progetto pilota è previsto l'intervento "Rifacimento e riqualificazione di Piazza Plebiscito sita nel centro storico del Comune di Sanza" - CUP: G49I22000450006;
- p) con determina dirigenziale n. 269 del 21/04/2023, il Comune di Sanza ha impegnato in favore della Regione, la somma complessiva di € 13.000.000,00, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi 2023-2025 in cui le stesse sono esigibili;
- q) Con DGR n. 251/2023, è stato istituito il capitolo di spesa U06658 (area funzionale E03258-U06658) dotandolo delle necessarie risorse per la realizzazione delle attività inerenti al progetto in parola ed assegnandolo alla responsabilità dell'Ufficio Speciale;
- r) Con decreto dirigenziale n. 308 del 10.05.2023 si è provveduto ad accertare la somma di € 4.000.000,00 sul capitolo di entrata E03258 (accertamento n. 4230001192);
- s) Con decreto dirigenziale n. 425 del 07/06/2023, l'Ufficio Speciale ha preso atto del progetto esecutivo "Rifacimento e riqualificazione di Piazza Plebiscito sita nel centro storico del Comune di Sanza" approvato con Delibera di G.C. n. 123 del 15 dicembre 2022 del Comune di Sanza, e del quadro economico complessivo dell'intervento, ha approvato gli allegati denominati "Capitolato Speciale d'appalto" e "Schema di contratto", quali parti integranti e sostanziali del provvedimento a contrarre e ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, l'avvio delle procedure a contrarre

relative all'esecuzione dei lavori di "Rifacimento e riqualificazione di Piazza Plebiscito sita nel centro storico del Comune di Sanza" - CUP: G49I22000450006 - CIG: 98694900CD;

- t) Con il medesimo decreto, l'Ufficio Speciale ha prenotato, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento regionale n. 5/2018, l'impegno di spesa pari a € 422.643,85, di cui € 384.221,68 per lavori ed € 38.422,17 per IVA, a valere sul capitolo U06658 del bilancio 2023-2025, e ha dato mandato all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti di attivare una procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 comma 2 lettera c), come modificato dalla L.120/2020 art. 1 comma 2;
- u) con decreto dirigenziale n. 664 del 01/09/2023 dell'ufficio Speciale Centrale Acquisti, la procedura negoziata è stata aggiudicata alla Società, che ha offerto un ribasso del 34.27%;
- v) l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha accertato l'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, e ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione;
- w) l'Avvocatura regionale, con nota prot. n. 0461239 del 28/10/2023, ha reso parere di propria competenza sullo schema del presente contratto;
- x) con verbale acquisito al protocollo regionale al n. 0461378 del 28/09/2023, il Comune di Sanza ha affidato il servizio in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Di tale documentazione costituita da Progetto, Capitolato speciale e l'Offerta Tecnica, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'UOD 60.06.04 dell'Ufficio Speciale, si allega al presente contratto il Capitolato con il cronoprogramma, per richiesta espressa delle Parti contraenti.

Art. 2 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

- d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;

- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato;
- dalla DGR n. 30 del 18/01/2022, recante “PNRR - *Linee di indirizzo MiC - Borghi - Azione A. Determinazioni*”, con cui la Giunta regionale della Campania ha preso atto delle “*Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell'intervento 2.1 Attrattività dei Borghi, M1C3 Turismo e Cultura del PNRR*”;
- dal decreto del Segretario Generale n. 10 del 20 gennaio 2022 recante “*Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura*”;
- dal disciplinare d'obblighi tra Ministero, Comune beneficiario/soggetto Attuatore e Regione sottoscritto in data 16 settembre 2022;
- dall'Accordo di Collaborazione, ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. e art. 5, comma 6 e 7, del D. Lgs. 50/2016, sottoscritto in data 28/10/2022 tra il Comune di Sanza e la Regione, in base al quale la Regione - Ufficio Speciale - ha assunto il ruolo di Soggetto Attuatore esterno per contribuire alla realizzazione del progetto “Sanza: borgo dell'accoglienza”.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

La Regione affida alla Società, che accetta, l'incarico di esecuzione dei lavori di rifacimento e riqualificazione di Piazza Plebiscito sita nel centro storico del Comune di Sanza (SA), come disciplinato dall'art 1.1 del Capitolato speciale/offerta tecnica.

Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio

Il servizio che la Società si obbliga a prestare si sostanzierà nella esecuzione dei lavori di rifacimento e riqualificazione della Piazza Plebiscito appartenenti alla Categoria Prevalente OG3 – Opere stradali, secondo le disposizioni indicate nel Capitolato Speciale di Appalto, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

Le attività oggetto dell'affidamento avranno la durata di 180 giorni (centoottanta giorni) a decorrere dalla data del verbale di consegna delle aree, sottoscritto in data 25/09/2023 e acquisito al protocollo regionale al n. 0461378 del 28/09/2023, da parte del Comune di

Sanza; pertanto, il termine di ultimazione dei lavori è fissato al 23 marzo 2024.

Le attività saranno realizzate secondo le scadenze descritte in progetto all'elaborato T - Cronoprogramma delle opere.

Art. 6 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto

La Società si obbliga ad eseguire le attività previste dall'incarico nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) La Società, per l'esecuzione dei lavori, è tenuta a presentare – assumendone i relativi rischi – un'ideale organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alla prestazione oggetto del contratto nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente contratto e dai relativi allegati.
- b) La Società si impegna a realizzare i lavori con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente contratto e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.
- c) La Società si impegna a sollevare e tenere indenne la Regione da qualsivoglia danno in cui dovesse incorrere il personale della Società medesima.
- d) Resta di competenza esclusiva della Società l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati per l'esecuzione dei lavori. La Società si fa garante in particolare della condotta del personale proprio.
- e) La Società si obbliga a manlevare Regione da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.
- f) La Società è obbligata a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento la propria organizzazione produttiva alle effettive esigenze e caratteristiche dei lavori, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente contratto senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

Art. 7 - Corrispettivi e pagamenti

Il corrispettivo del servizio è fissato in € 254.494,81 (duecentocinquantaquattromilaquattrocentonovantaquattro/81), al netto di I.V.A., come per legge, oltre gli oneri per il conferimento a discarica pari € 3.102,79, al netto di IVA al 22%, con il quale la Società si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Il suddetto importo è da liquidarsi secondo la cadenza temporale appresso indicata:

- 1) 20% (50.898,96 €) dell'importo di aggiudicazione, oltre I.V.A., a seguito di presentazione di apposita polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e subordinatamente alla presentazione di regolare documento fiscale previsto dalla legge;
- 2) una o più quote intermedie a stato avanzamento lavori così come definite al punto 2.16 del Capitolato Speciale d'Appalto, entro giorni 30 giorni dalla presentazione di regolare documento fiscale previsto dalla legge e fino al raggiungimento del 90% dell'importo di aggiudicazione, comprensivo di I.V.A.;
- 3) una quota a saldo finale pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, comprensivo di I.V.A., a seguito di quanto previsto dagli artt. 2.16, 2.17 e 2.18 del Capitolato Speciale d'Appalto e previa presentazione di regolare documento fiscale previsto dalla legge.

Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario e/o postale indicato per iscritto dalla Società.

Art. 8 - Cauzione

La Regione dà atto che la Società ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del 15/09/2023 N. 2025441, stipulata con REVO Insurance s.p.a. (REA VR – 451759, sede Verona), per un importo pari a Euro 61.766,00 (sessantunomilasettecentosessantasei/00) pari al 24,27% del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ..

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta

espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.

Art. 9 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- c) con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);
- d) con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;
- e) la Società si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d. lgs. n.50/2016 e s.m.i., e avrebbe dovuto, pertanto, essere esclusa dalla procedura di appalto;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave

violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Regione ha facoltà di risolvere il contratto con la Società, sono:

- a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d. lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

La Regione dovrà risolvere il contratto qualora:

- a) nei confronti della Società sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti della Società sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Resta convenuto che la risoluzione consegnerà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al presente articolo, a seguito del verificarsi e dell'accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla Società e da trasmettersi a mezzo PEC all'indirizzo: vifracostruzioni srl@pec.it, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

Art. 10 - Recesso

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con PEC, all'indirizzo vifracostruzioni srl@pec.it.

Dalla data d'efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle

residue attività.

La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, ovvero in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione della Società.

In tale ultima ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 11 - Ritardi nelle prestazioni - Penali

La Società si obbliga a pagare per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni le penali come disciplinate all'art. 2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Qualora, nel termine stabilito per l'ultimazione dei lavori in ottemperanza al cronoprogramma, l'importo delle penali superi complessivamente il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, il contratto si intenderà risolto di diritto.

L'applicazione delle penali avverrà previa contestazione scritta alla Società da parte del responsabile della Regione (Dirigente responsabile dell'UOD 60.06.04), che provvederà al rilevamento e all'applicazione delle penali entro il termine stabilito dal cronoprogramma per l'ultimazione lavori.

La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate alla Società le penali come sopra indicate.

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art. 12 - Clausola di manleva

La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La Società si obbliga a mantenere attiva la polizza di responsabilità civile n. RE 1679303/0122 stipulata con REVO Insurance in data 31/07/2023 per tutta la durata dell'appalto.

Art. 13 - Obblighi sociali

La Società si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 14 - Vigilanza e controllo

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto, potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Direttore dei lavori e verrà esercitata Responsabile del Procedimento.

Art. 15 - Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera d), punto 2), del Codice dei Contratti.

La Società prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo della sottoscrizione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 Codice Civile, che la Regione possa recedere dal presente contratto a fronte di eventuali enti subentranti., ferma restando ovviamente l'osservanza delle norme vigenti, in particolare del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - Obblighi di riservatezza

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società a gare e appalti.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

La Società dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla Società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La Società si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Società prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 18 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società.

Art. 19 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 20 - Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria del foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 21 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 22 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

La Società ha comunicato con nota assunta in carico al prot. PG/2023/0438145 del 15/09/2023 09 dell'ufficio speciale, gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

La Società si obbliga a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 15 giorni dalla variazione.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 23 - Codice del comportamento

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 24 - Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal RUP, arch. Luciano Marini, nominato con Decreto Dirigenziale n. 1013 del 29.12.2022, e, per la Società, dal Legale rappresentante, sig. Franco Carandente Tartaglia.

Il DL per la Regione è l'ing. Domenico Borzone, nominato con decreto dirigenziale n. 675 del 08/09/2023 dell'US 60.06.00; per la Società, il Direttore Tecnico è il sig. Franco Carandente Tartaglia.

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Art. 25 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e la Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione: **progettazione@pec.regione.campania.it**;
- 2) Società: **vifracostruzioni srl@pec.it**.

Art. 26 - Imposte e spese

Sono a carico della Società le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione dell'allegato per il quale l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. L'allegato è conservato agli atti dell'Ufficio "AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti e URP" della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da diciotto pagine, di cui diciassette pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Firmato digitalmente da: Franco Carandente Tartaglia
Data: 27/10/2023 11:30:02

Documento firmato da:
FABRIZIO MANDUCA
27.10.2023 10:04:40 UTC



Documento firmato da:
MAURO FERRARA
27.10.2023 10:18:51
UTC